

12/20 N.D.

sentenza N°	92/20	M, D
R.G. N°	1545/19	
Rep. II°		
Assegnata sentenza	il 14-01-2020	
pubblicata e fatti avvici	il 23-01-2020	
CRON. II	607	20

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Venezia Avv. Tiziana Cristante ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta la N.R.G 1545/2019 promossa da

[redacted] con gli avv.ti [redacted] e [redacted]

ATTRICE

Contro

[redacted]

CONVENUTA

E

[redacted]

CONVENUTO

[redacted] con l'avv. [redacted]

RAPPRESENTANTE PROCESSUALE DI [redacted]

Causa passata in decisione all'udienza del 14/1/2020

CONCLUSIONI

Come da verbale d'udienza in data 14/01/2020 e da rispettivi atti

MOTIVAZIONE

Lo svolgimento del giudizio è già stato riferito nell'apposito capo dell'atto introduttivo del giudizio e nel verbale di causa, quest'ultimo, per esigenze di concisione, deve presupporsi letto e qui integralmente trascritto.

Va quindi premesso che si applica al caso il novellato art. 132 n.4 c.p.c.(ex L.n.69/2009) che limita la motivazione della sentenza alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, esonerando oramai dall'esposizione del tradizionale "svolgimento del processo".

La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132/4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il Giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli

argomenti, le tesi e i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (cfr. Cass. sez.III n.17145/2006 e sentenza n.728/2012 del Tribunale di Verona GU dott. Mirenda).

Il presente giudizio è stato trattenuto in decisione per decidere sull'eccezione preliminare sollevata da parte attrice in ordine alla eventuale estromissione di [REDACTED], impresa assicurativa che si è costituita quale rappresentante processuale di [REDACTED] spa ex art. 77 c.p.c.

A tale proposito si osserva quanto segue:

la legittimazione alla costituzione nel presente giudizio di [REDACTED] tra e fondamento dalla Convenzione CARD ("Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto") prevista in attuazione dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254, a cui risulta abbiano aderito sia [REDACTED]

Ciò, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 11.10.2016, n. 20408 che, risolvendo i contrasti giurisprudenziali insorti, ha stabilito che l'assicurazione del danneggiato può costituirsi sia in proprio sia quale mandataria dell'assicurazione del danneggiante qualora le assicurazioni si siano rilasciate reciproco e irrevocabile mandato ex art. 77 c.p.c. affinché la Compagnia gestoria del sinistro assuma la difesa in nome e per conto della Compagnia del danneggiante in tutte le cause intentate contro di essa : ciò poichè il nostro ordinamento giuridico riconosce a ciascun soggetto la facoltà di conferire a un terzo il potere di agire e difendersi in giudizio a tutela di un diritto proprio e solo laddove, in caso di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo con relativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alle liti si affianchi all'attribuzione, al medesimo soggetto, di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Il potenziale conflitto di interesse tra la posizione di garante dell'assicurato e di rappresentante del garante del danneggiante, risolvendosi sotto il profilo della valutazione della condotta

contrattuale della compagnia del danneggiato, è problematica che non interferisce sulla sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 77 c.p.c. (Cfr. sul punto, Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 16274/2015).

Avuto allora riguardo all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in ordine alla facoltatività dell'azione diretta, che non esclude che le compagnie di assicurazioni pervengano ad accordi reciproci in tema di gestione dei sinistri, laddove come nel caso di specie si sia pervenuti al conferimento di mandato reciproco e irrevocabile ex art. 77 c.p.c., l'assicurazione gestoria potrà costituirsi in giudizio non in proprio, ma solo nella qualità di mandataria dell'assicurazione del danneggiante in tutte le cause intentate nei confronti della compagnia assicurativa del danneggiante e, posto che la gestoria agisce in qualità di mandataria della compagnia del danneggiante, le conseguenze di un'eventuale pronuncia di condanna si produrranno esclusivamente nella sfera giuridica di quest'ultima.

Quindi l'eccezione preliminare avanzata dall'attrice andrà rigettata e la causa andrà rimessa in istruttoria per la sua prosecuzione.


Le spese di lite andranno regolate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Venezia, non definitivamente decidendo nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] e con la costituzione di [REDACTED]

- respinge l'eccezione preliminare di inammissibilità della costituzione in giudizio di [REDACTED] con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.

Venezia. Li 15/1/2020



Il Giudice di Pace
Avv. Tiziana Cristante